



Unione Agro Aquileiese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

COPIA

ANNO 2017
N. 68 del Reg. Delibere di Presidenza

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2017 - INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E SOCIETÀ DA INCLUDERE NEL GRUPPO "UTI AGRO AQUILEIESE" E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO - NEGATIVO PER ASSENZA DI PARTECIPAZIONI.

L'anno 2017 , il giorno 28 del mese di Dicembre alle ore 21:00 nella sala Giunta del Comune di Cervignano del Friuli si è riunito l'Ufficio di Presidenza. Fatto l'appello nominale risultano:

COMUNE			
Cervignano del Friuli	SAVINO GIANLUIGI	Sindaco	Presente
Palmanova	MARTINES FRANCESCO	Sindaco	Presente
Aquileia	SPANGHERO GABRIELE	Sindaco	Presente
Bicinicco	BOSSI GIOVANNI BATTISTA	Sindaco	Assente
Campolongo Tapogliano	MASUTTO CRISTINA	Sindaco	Presente
Chiopris-Viscone	PERUSIN RAFFAELLA	Sindaco	Presente
Terzo d'Aquileia	TIBALD MICHELE	Sindaco	Presente

Assiste il Segretario UTI dott. MUSTO ANDREA.

Constatato il numero dei componenti l'Ufficio di Presidenza intervenuti, in forza dell'art. 17 dello Statuto dell'Unione assume la presidenza il dott. SAVINO GIANLUIGI Sindaco di Cervignano del Friuli nella sua qualità di Presidente dell'Unione, il quale espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi l'Ufficio di Presidenza adotta la seguente deliberazione:

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Vista la proposta di deliberazione e presa visione degli atti allegati all'istruttoria della pratica;

Visti i pareri di regolarità amministrativa e contabile previsti dalla normativa, come risultanti dalle sottoscrizioni in calce alla proposta stessa;

Ritenuta la propria competenza in materia e ritenuto procedere alla relativa approvazione;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l'oggetto indicato in epigrafe, che si intende richiamata, facendola propria ad ogni effetto di legge.

Successivamente, con separata, unanime e palese votazione,

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, c. 19, della Legge Regionale 11.12.2003, n. 21.-

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

OGGETTO: Bilancio consolidato anno 2017 - Individuazione degli Enti e Società da includere nel gruppo "UTI Agro Aquileiese" e nel perimetro di consolidamento - Negativo per assenza di partecipazioni

RICHIAMATA la L.R. n. 26/2014 e s.m.i. con la quale la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha stabilito il "Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative" e successive integrazioni e modificazioni in virtù della quale, ai sensi dell'art. 7 e dell'art.56 quater della medesima legge, è stata istituita l'UTI AGROAQUILEIESE;

RICHIAMATE altresì:

- la L.R. n. 18/2015 : "La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali" che disciplina le nuove modalità di trasferimenti agli Enti Locali;
- la L.R. n. 34/2015: "Legge di stabilità 2016";
- così come modificate dalla L.R. 10/2016;
- la L.R. 25/2016: "Legge di stabilità 2017";

PRESO ATTO che l'art.50 della L.R. n.18/2015 prevede che le UTI si avvalgano del Servizio Finanziario e dell'Organo di Revisione Economico Finanziaria del Comune con il maggior numero di abitanti fino a costituzione dei medesimi da parte dell'Uti stessa;

VISTO il verbale della Conferenza dei Sindaci istituita ai sensi dell'art.7 della L.R. 26/2014 e s.m.i. con cui sono stati approvati Statuto ed Atto Costitutivo dell'Unione Intercomunale Agro Aquileiese;

RICORDATO che l'Unione è costituita di diritto ai sensi dell'art. 56 quater della Legge Regionale 26 del 2014, a far data dal 15 aprile 2016, ed è alla data odierna composta dai Comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Campolongo –Tapogliano, Cervignano del Friuli, Chiopris – Viscone, Fiumicello, Palmanova, Ruda, Terzo di Aquileia, Torviscosa e Villa Vicentina, mentre i seguenti comuni, previsti dal Piano di riordino in questa Unione, non hanno provveduto a deliberare né l'approvazione dello Statuto entro la data del 15 aprile 2016 e neppure l'ingresso in Unione entro il 15.09.2016: Gonars, San Vito al Torre, Santa Maria la Longa, Trivignano Udinese, Visco.

PRESO ATTO che con decorrenza 1° luglio 2016 – Delibera dell'Assemblea dell'Unione n. 3 del 29.06.2016 – sono stati attivati in Unione i seguenti servizi/funzioni:

- *elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo;*
- *statistica;*
- *catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;*

inoltre, in forza dell'art.23, comma 3, della L.R. 26/2014 e s.m.i.:

- *Attività connesse ai sistemi informativi e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione strumentali all'esercizio delle funzioni e dei servizi attivati;*

ed in forza dell'art.27, comma 1, della L.R. 26/2014 e s.m.i.:

- *la programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della centrale Unica di committenza regionale.*

Il comma 3 dell'articolo citato prevede, infatti, che i Comuni si avvalgono per l'esercizio di tale funzione, degli uffici dell'Unione;

RILEVATO che con successiva deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'UTI Agro Aquileiese n° 1 dd. 09/11/2016 sono state individuate, quali funzioni da esercitare in forma associata tramite l'Unione stessa con decorrenza 1° gennaio 2017:

- gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo;
- gestione dei servizi tributari;

VISTA, inoltre, la successiva deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n° 9 del 19/12/2016 con cui si è definitivamente stabilito e quindi confermato di individuare quali funzioni da esercitare in forma associata tramite l'Unione suddetta, con decorrenza 01/01/2017, ai sensi dell'art. 26 commi 1 e 2, della L.R. 26/2014 e s.m.i., le seguenti funzioni:

- gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo;
- gestione dei servizi tributari;

RICHIAMATO l'art. 56 ter della L.R. 26/2014, così come introdotto dall'art. 28 della L.R. 20/2016, che prevede:

- al comma 1, che la funzione del sistema locale dei servizi sociali sia gestita dall'UTI a decorrere dal 1.01.2017;
- al comma 3 che, sino al completamento del processo di riorganizzazione da portare a termine nel 2017, il SSC è esercitato dalle Unioni avvalendosi degli Enti gestori individuati nelle convenzioni di cui alla all'art. 18 della L.R. 6/2006, che restano valide per le funzioni, attività e servizi da svolgere fino al completamento della fase transitoria;
- al comma 4 che le Unioni predispongano il cronoprogramma per il necessario coordinamento del passaggio dei Comuni ad altro servizio sociale e per il pieno conferimento delle funzioni alle UTI. Tale crono programma è stato approvato con delibera n. 12 del 19 dicembre 2016 nel quale si è previsto che il passaggio avvenga con la data del 01.09.2017. Per il periodo 01.01.2017 – 31.08.017, l'Uti gestisce tale servizio avvalendosi della struttura del comune di Cervignano del Friuli. Alla data odierna, quindi, la Funzione Socio Assistenziale è definitivamente e completamente gestita dall'Uti;

CONSTATATO, alla luce di quanto su esposto, che a decorrere dal 01.01.2017 risultano trasferite in Uti le seguenti Funzioni Comunali:

- Catasto, a eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;
- Statistica;
- Elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo;
- Gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo;
- Gestione dei servizi tributari;
- Servizio sociale dei Comuni (SSC) di cui all'art.17 della L.R. n.6/2006 e s.m.i. ;

inoltre, in forza dell'art.23, comma 3, della L.R. 26/2014 e s.m.i.:

- Attività connesse ai sistemi informativi e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione strumentali all'esercizio delle funzioni e dei servizi attivati;

ed in forza dell'art.27, comma 1, della L.R. 26/2014 e s.m.i.:

- la programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della centrale Unica di committenza regionale. Il comma 3 dell'articolo citato prevede, infatti, che i Comuni si avvalgono per l'esercizio di tale funzione, degli uffici dell'Unione.

oltre la gestione e conduzione transitoria degli immobili connessi alla funzione di edilizia scolastica di competenza provinciale di cui alle disposizioni contenute all'art.43 della L.R. 20/2016;

RICHIAMATA la delibera dell'Assemblea dell'Unione n. 1 del 26 aprile 2016 con la quale è stato eletto il Presidente dell'Unione Territoriale Intercomunale Agro Aquileiese nella persona del Sindaco pro-tempore del Comune di Cervignano del Friuli, Dott. Gianluigi Savino, riconfermato Sindaco pro-tempore con le elezioni amministrative dello scorso 11.06.2017;

PREMESSO:

- che il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., ha previsto apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 05/05/2009 n. 42;

- che gli articoli da 11 bis a 11 quinquies del D.Lgs. 118/2011, prevedono la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al D.L.gs. 118/2011.

CONSIDERATO:

- che al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo predispongono due distinti elenchi concernenti gli enti che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica e gli enti compresi nel bilancio consolidato;
- che i due elenchi sono oggetto di approvazione da parte dell'Ufficio di Presidenza;
- che l'elenco degli enti facenti parte del gruppo "Amministrazione Pubblica" è trasmesso a ciascuno degli enti compresi nel bilancio consolidato al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area di consolidamento e predisporre le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le componenti del gruppo);
- che ai sensi dell'art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., gli enti adottano lo schema di bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4, costituito dal conto economico consolidato e dallo stato patrimoniale consolidato, ed al bilancio consolidato sono allegati la relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa e la relazione del Revisore dei Conti;

PRECISATO che, ai sensi dell'articolo 18 comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30/09 dell'anno successivo, pertanto entro il 30/09/2018 con riferimento all'esercizio 2017;

PRESO ATTO che il bilancio consolidato è disciplinato anche dall'articolo 233-bis del TUEL;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'allegato n. 4/4 al D.lgs. 118/2011 costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica":

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del decreto 118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;

2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

2.1. gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2. gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3.le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. [--_Hlk486044076--]Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a)ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b)ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2. le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

CONSIDERATO altresì:

- che gli enti e le società del gruppo compresi nel "Gruppo Amministrazione Pubblica", possono non essere inseriti nel "Gruppo Bilancio Consolidato", nei casi di:

a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo

- che sono considerati irrilevanti i bilancio che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria del capogruppo:

- totale dell'attivo

- patrimonio netto

- totale dei ricavi caratteristici.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni ed altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n.23 del 29.11.2017 con cui è stata approvata la ricognizione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art.24 del D.Lgs n.175/2016, dando atto che lo stesso è **NEGATIVO** non possedendo, l'Unione, partecipazioni;

PRESO ATTO, pertanto, che l'Uti Agro Aquileiese **NON** possiede partecipazioni, quindi in assenza del presupposto, non si provvederà né ad individuare il gruppo "UTI Agro Aquileiese", né a determinare il perimetro di consolidamento;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO lo Statuto dell'Unione;

VISTO l'allegato parere preventivo favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267 del 18/08/2000 e s.m.i. dal responsabile dell'area economico-finanziaria dell'ente in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione;

VISTO l'allegato parere preventivo favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267 del 18/08/2000 e s.m.i. dal responsabile dell'area economico-finanziaria dell'ente in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria della proposta di deliberazione;

Con voti unanimi espressi ed accertati nelle forme di legge;

S I P R O P O N E

di fare proprie le premesse di cui al presente atto e sulla base delle stesse:

1. dare atto che l'UTI Agro Aquileiese **NON** possiede partecipazioni, pertanto non è tenuta a redigere il Bilancio Consolidato 2017 e futuri finchè non acquisirà quote di capitale in società od enti per le quali i principi contabili che regolano la gestione degli Enti Locali prevedono l'obbligo alla redazione del bilancio consolidato per il gruppo "UTI Agro Aquileiese" previa individuazione del perimetro di consolidamento.

OGGETTO: Bilancio consolidato anno 2017 - Individuazione degli Enti e Società da includere nel gruppo "UTI Agro Aquileiese" e nel perimetro di consolidamento - Negativo per assenza di partecipazioni

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione da DOTT.SSA MILENA SABBADINI in data 27 dicembre 2017.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione da DOTT.SSA MILENA SABBADINI in data 27 dicembre 2017.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to SAVINO GIANLUIGI
Sindaco

Il Segretario UTI
F.to MUSTO ANDREA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 02/01/2018 al 17/01/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

Unione Agro Aquileiese, lì 02/01/2018

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Andrea Musto

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale 11/12/2003, n. 21, si attesta che la presente deliberazione è esecutiva:

dalla data di adozione (L.R. 21/2003, art. 1, comma 19)

al termine della pubblicazione (L.R. 21/2003, art. 1, comma 15)

L'impiegato Responsabile
F.to Andrea Musto

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 02/01/2018

Il Responsabile del Procedimento